

Presentazione a cura dell'Avv. Sabrina Favaro

CORSO DI FORMAZIONE FAMIGLIE AFFIDATARIE

AFFIDO: Istruzioni per l'uso. Aspetti legali

INDICE

- Definizione dell'affido familiare. Cosa non è l'affido. Quale il suo scopo
- Il quadro normativo di riferimento
- Ruoli e responsabilità dei soggetti della rete di tutela
- Cura, protezione e tutela del minore. L'affido consensuale e giudiziale
- Le fasi del processo di affido
- La famiglia affidataria: diritti, doveri e responsabilità
- Soggetti con cui è chiamata a relazionarsi la famiglia dell'accoglienza
- L'affido *sine die* e l'art. 44 L. 184/83

Definizione dell'affido familiare. Cosa non è l'affido. Quale il suo scopo



Definizione dell'affido familiare. Cosa non è l'affido. Quale il suo scopo

In base all'art. 1 della Legge 184/83, che afferma il diritto del minore a vivere nella propria famiglia, l'affido familiare si delinea come una misura di protezione temporanea di allontanamento di un bambino o di un ragazzo dalla famiglia di origine che prevede la sua accoglienza in una famiglia affidataria, in quanto questa rappresenta una risorsa ed un contesto relazionale naturale e arricchente.

Definizione dell'affido familiare. Cosa non è l'affido. Quale il suo scopo

È un atto responsabile di solidarietà verso un bambino o un ragazzo e la sua famiglia di origine che comporta un impegno:

- sociale, da parte della comunità, che si esprime attraverso l'intervento formale dei servizi pubblici e l'attivazione delle reti e delle associazioni presenti nel territorio;
- personale, che si esprime attraverso l'intervento di una famiglia affidataria.

Definizione dell'affido familiare. Cosa non è l'affido. Quale il suo scopo

L'affido familiare persegue cioè due obiettivi di base profondamente interconnessi tra loro:

- offrire ai genitori naturali un'opportunità di distanziarsi temporaneamente dai loro figli per cercare di risolvere le loro difficoltà con l'aiuto degli operatori sociali;
- far sperimentare ai minori un ambiente di crescita aggiuntivo che possa contribuire ad aumentare la qualità della loro vita e a sostenere la loro crescita.

Definizione dell'affido familiare. Cosa non è l'affido. Quale il suo scopo

L'affido familiare rappresenta una rilevante alternativa al collocamento in comunità che, tuttavia, rimane una risorsa importante per quei ragazzi che presentano problematiche particolari, anche di carattere relazionale o comportamentale.

L'affido è un'esperienza dinamica, è una possibilità di crescita, è una delle opportunità per il bambino o il ragazzo, compreso nel suo universo relazionale, di fortificarsi e di sperimentare un legame affettivo "buono", non alternativo, ma complementare a quello con i genitori naturali.

Definizione dell'affido familiare. Cosa non è l'affido. Quale il suo scopo

È un' "opportunità" per il bambino o ragazzo e la sua famiglia di origine di scrivere un'altra storia, e deve dunque perdere la connotazione di evento traumatico, da realizzare solo in situazione di emergenza, nel senso che può addirittura essere messo in campo per evitare l'allontanamento.

L'affido familiare non intende sostituirsi alla famiglia d'origine, ma piuttosto svolgere una funzione complementare ad essa per un certo periodo di tempo. Nell'affido familiare la dinamica che attraversa le famiglie (di origine e affidataria) e i servizi è quella della distanza-vicinanza, separazione-riunificazione.

Definizione dell'affido familiare. Cosa non è l'affido. Quale il suo scopo

Cosa non è l'affido?

- Una panacea: la soluzione migliore per tutti i problemi
- Un parcheggio
- L'ultima spiaggia quando con un bambino o un ragazzo non c'è più niente da fare e si sa che a casa non tornerà mai
- Uno strumento per evitare, sostituire, allontanare nel tempo l'adozione
- Un fine in sé
- Trovare un figlio
- Semplicemente ospitare una persona in casa propria

Il quadro normativo di riferimento



Il quadro normativo di riferimento

Nella normativa nazionale

Costituzione Italiana

- Detta i principi di uguaglianza e di parità senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, indicando la strada per una parità sostanziale di tutti i cittadini presenti nel territorio.
- Afferma il diritto inalienabile del minore ad essere educato nell'ambito della famiglia ed assegna allo Stato il compito di intervenire a sostegno delle famiglie in difficoltà.

Il quadro normativo di riferimento

Nella normativa nazionale

Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata in Italia con L. 176/91)

- Inquadra i bambini e i ragazzi di minore età come soggetti a pieno titolo, con propri bisogni e necessità che devono essere soddisfatti.
- Riconosce il loro diritto a crescere in un ambiente che garantisca relazioni affettive, educative, sociali stabili e significative.

Il quadro normativo di riferimento

Nella normativa nazionale

Legge 184/1983: prima disciplina legislativa sull'affidamento familiare

- Riconosce il diritto di ogni bambino o ragazzo a crescere nella propria famiglia o nell'ambito di una famiglia e, solo se ciò non è possibile, in una comunità di tipo familiare.
- L'accento posto sulla "famiglia del bambino" ha contribuito a spostare l'attenzione dei servizi, delle istituzioni, ed anche del legislatore, dalla protezione del minore di età al sostegno del suo mondo di vita e di relazione.

Il quadro normativo di riferimento

Nella normativa nazionale

Legge 285/1997

- Nata con lo scopo di sviluppare condizioni che permettano di promuovere effettivamente i diritti dell'infanzia. È una legge che coinvolge non solo le istituzioni pubbliche, ma chiama direttamente in causa volontariato e terzo settore a concorrere alla sua attuazione e anche ad essere partecipanti attivi alla programmazione degli interventi.

Il quadro normativo di riferimento

Nella normativa nazionale

Legge 328/2000

- Legge quadro sulla assistenza che valorizza l'integrazione del sistema dei servizi, definito appunto "sistema integrato dei servizi". La legge prevede al proprio interno una serie di azioni a sostegno della famiglia riconoscendone il ruolo peculiare e insostituibile che va curato e sostenuto attraverso politiche sociali che ne prevengano e/o ne alleviino le difficoltà.

Il quadro normativo di riferimento

Nella normativa nazionale

Legge 149/01

- E' legge di modifica della legge 184/83 ;
- sottolinea già nel titolo in modo molto marcato le finalità e le priorità: "*Diritto del minore ad una famiglia*"
- diventa il punto di riferimento fondamentale per chi si occupa di affido familiare, stabilendo all'art.1 comma 1 il risultato di studi ed esperienze che hanno fatto maturare la società civile e cioè che "il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia".

Il quadro normativo di riferimento

Nella normativa regionale. Le linee guida

Legge regionale 55/82

- Definisce le norme sull'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale;
- Il regolamento attuativo (regolamento regionale 8/84) fa un esplicito riferimento all'affidamento familiare introducendo l'importante possibilità di assegnare da parte di Comuni o Ulss un contributo mensile agli affidatari (pari alla pensione minima Inps).

Il quadro normativo di riferimento

Nella normativa regionale. Le linee guida

Deliberazione 7651/92

- Approva ed attua il Progetto Pilota regionale per la promozione dell'affidamento familiare. Il progetto ha di fatto avviato in molte realtà del territorio regionale servizi, équipes o centri dedicati all'affido familiare e, conseguentemente, campagne di sensibilizzazione e gruppi.

Il quadro normativo di riferimento

Nella normativa regionale. Le linee guida

Legge regionale 13 aprile 2001, n.11, art. 133 e successive modifiche

- La legge regionale contiene le delibere di riparto del fondo sociale. Le ultime deliberazioni (tra cui DGR n. 2908 del 30.12.2013), legate alla determinazione dei criteri per il riparto, prevedono un'articolazione del contributo sulla base delle tipologie di affidamento familiare e della spesa sostenuta per gli affidi nell'anno precedente da ciascun Comune o Azienda Ulss, se delegata

Il quadro normativo di riferimento

Nella normativa regionale. Le linee guida

Delibera di Giunta 1855 del 13 giugno 2006

Ha approvato e finanziato il progetto “Sostegno alla genitorialità sociale: interventi per lo sviluppo dell’affidamento familiare” che ha previsto:

- la realizzazione, il sostegno e lo sviluppo in ogni ambito territoriale Ulss di un Centro per l’affido e la Solidarietà familiare (CASF);
- la formazione degli operatori dei nascenti Centri per l’affido e la Solidarietà familiare;
- il monitoraggio all’implementazione dei Centri;
- l’elaborazione delle Linee Guida in un apposito gruppo di lavoro.

Ruoli e responsabilità dei soggetti della rete di tutela.



Ruoli e responsabilità dei soggetti della rete di tutela.

D.P.R. n. 616/1977

I Comuni hanno la competenza in merito all'attuazione delle decisioni relative ai minori assunte dalle autorità giudiziarie in materia civile e amministrativa.

Legge Regionale n. 55/1982

Riconosce la possibilità ai Comuni di delegare all'Unità locale socio-sanitaria le proprie competenze nelle materie in questione

E nell'Ulss 8?

I Comuni dell'Ulss n. 8 hanno fruito di tale facoltà delegando all'Azienda Ulss le seguenti competenze:

1. istruttoria
2. presa in carico psico-sociale
3. collaborazione con i competenti organi

Ruoli e responsabilità dei soggetti della rete di tutela.

Quali competenze alle Aziende socio-sanitarie?

Programmazione, progettazione, gestione dei servizi sociali in relazione alle deleghe conferite dagli enti locali e sulla base degli indirizzi espressi dalla Conferenza dei Sindaci.

Quali competenze ai Comuni?

Ai Comuni dell'Ulss 8 spetta l'onere dei contributi e delle rette per gli interventi attuati dall'azienda.

Nell'ambito dell'azienda Ulss a chi spetta la competenza ad intervenire in merito alla tutela sociale minorile?

Tale competenza è assegnata ai consultori familiari, che possono avvalersi della collaborazione di altri servizi dell'ospedale e dei distretti sociosanitari.

Ruoli e responsabilità dei soggetti della rete di tutela.

Quali funzioni svolgono i Consulenti Familiari?

I consulenti, istituiti con legge 405/1975 e disciplinati con legge regionale n. 28/1977, svolgono tre tipi di funzioni istituzionali:

- Funzione informativa educativa
- Funzione di assistenza diretta
- Funzione di collaborazione

Ruoli e responsabilità dei soggetti della rete di tutela.

FUNZIONE INFORMATIVA ED EDUCATIVA

diffusione di conoscenze scientifiche e psicosociali sulle problematiche sessuali, nonché della coppia, del singolo, della gravidanza, della paternità e maternità responsabile, dell'infanzia e dei minori.

FUNZIONE DI ASSISTENZA DIRETTA

del singolo e della famiglia, sotto il profilo medico, psicologico, sociale, in particolare per la tutela della salute della donna e del minore


FUNZIONE DI COLLABORAZIONE

con gli organi giudiziari su problematiche familiari e minorili, con particolare riferimento ad adozioni, affidamenti, separazioni e affido dei figli, devianza minorile, IVG che interessano minori, situazioni di trascuratezza e abbandono.

Ruoli e responsabilità dei soggetti della rete di tutela.



Ruoli e responsabilità dei soggetti della rete di tutela.



Cura, protezione e tutela del minore. L'affido consensuale e giudiziale




Cura, protezione e tutela del minore. L'affido consensuale e giudiziale

L'affido familiare presuppone l'esistenza di un Progetto di intervento, in quanto non può raggiungere le proprie finalità al di fuori di una logica progettuale di concertazione tra i diversi attori coinvolti e di una programmazione dei diversi interventi.

Cura, protezione e tutela del minore.

L'affido consensuale e giudiziale

Il percorso di protezione e tutela



Le fasi del processo di affido



Le fasi del processo di affido

La promozione e sensibilizzazione

La promozione della disponibilità all'accoglienza e, conseguentemente, la costruzione di una rete di nuclei affidatari costituisce un obiettivo del sistema di welfare regionale per offrire alle famiglie e ai minori in difficoltà la possibilità di usufruire di un sostegno di tipo familiare. Le iniziative di promozione e sensibilizzazione sono caratterizzate dalla continuità nel tempo e dalla ciclicità.

Le fasi del processo di affido

L'informazione e la formazione

Queste due fasi constano di un primo incontro tra la famiglia interessata all'accoglienza e uno o più operatori del CASF, finalizzato ad informare in ordine alla normativa di riferimento, al funzionamento dell'affido, ad orientare le aspettative e iniziare un rapporto di conoscenza e fiducia reciproca.

L'obiettivo è di costruire una partnership con le famiglie affidatarie, aiutare i partecipanti a comprendere il significato dell'affido, le sue finalità, il suo processo, il ruolo del servizio pubblico e degli altri soggetti con cui le famiglie affidatarie si confronteranno.

Le fasi del processo di affido

La valutazione e la conoscenza

Il percorso è così strutturato: $\frac{3}{4}$ incontri tra gli operatori del CASF con la singola famiglia, di cui almeno uno con tutta la famiglia affidataria; una visita domiciliare condotta da due operatori del CASF; un incontro di restituzione alla famiglia della valutazione effettuata da parte degli operatori; inserimento nella banca risorse, che può essere messa a disposizione anche di altri ambiti territoriali.

La valutazione della famiglia affidataria non è un accertamento diagnostico o un'idoneità come avviene nel caso dell'adozione (che dà origine ad una famiglia normocostituita con legami permanenti e non ha il carattere di temporaneità dell'affido)

Le fasi del processo di affido

Si valuta se, attraverso la formazione e il sostegno costante, quella famiglia può collaborare positivamente a un progetto con il CASF, rendendosi idonea non in assoluto ma nello specifico abbinamento con un dato minore.

Si valuta con il fine di rendere possibile il compito, non di escludere la famiglia. All'interno del rapporto di partenariato con la famiglia affidataria, il focus è sui “saperi della famiglia affidataria”, sulla sua quotidianità, sulle sue competenze educative e relazionali

Le fasi del processo di affido

L'abbinamento e l'ipotesi progettuale

Il servizio titolare predispone e presenta al Centro per l'affido il Progetto quadro, che riguarda l'insieme coordinato ed integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del bambino o del ragazzo e a rimuovere la situazione di rischio pregiudizio o di pregiudizio in cui si trova.

Dopo la presentazione del Progetto quadro da parte del servizio titolare del caso al CASF, viene formata un'unità di lavoro, un'équipe sul caso composta da operatori dei due servizi, che è responsabile dell'abbinamento e dell'attuazione del progetto di affido familiare, nonché delle decisioni in merito alla chiusura del progetto e all'esito dello stesso.

Le fasi del processo di affido

LE CONDIZIONI PER IL SUCCESSO DELL'ABBINAMENTO

- Buon livello di motivazione da parte del bambino o del ragazzo e adeguata comprensione da parte dei genitori affidatari di tutti gli aspetti che costituiscono il processo dell'affido.
- Reale corrispondenza relazionale – sia il bambino o il ragazzo che il genitore affidatario devono cercare di raggiungere lo stesso livello di confidenza e fiducia reciproche.
- Predisposizione alla tolleranza nei confronti dei comportamenti ritenuti anomali – interpretazione dei “cattivi comportamenti” come modalità di comunicazione alternativa.
- Buona capacità di adattamento del bambino o del ragazzo alla famiglia affidataria – accettazione dei concetti di “famiglia nucleare” e “famiglia allargata”.
- Sensibilità e attenzione da parte dei genitori affidatari – capacità di accettazione, calore, volontà di stabilire limiti incontestabili, sensibilità verso questioni comportamentali e problematiche di attaccamento e di autostima.

Sinclair, Wilson and Gibbs (2005)

Le fasi del processo di affido

L'accompagnamento e la chiusura del progetto

E' indispensabile un processo di accompagnamento costante e periodico della famiglia affidataria, della famiglia d'origine, del bambino o ragazzo: tutti e tre i soggetti devono poter contare su un punto di riferimento stabile.

Accompagnare significa costruire luoghi e tempi di riflessività e punti di riferimento stabili in cui i diversi attori dell'esperienza di affido possono confrontarsi. I dispositivi che consentono l'accompagnamento sono costituiti da riunioni di équipe tra gli affidatari e gli operatori del CASF, gruppi di sostegno e condivisione con altre famiglie affidatarie, colloqui individuali con l'operatore responsabile del caso, contatti telefonici.

Le fasi del processo di affido

Gli obiettivi dell'accompagnamento sono: il sostegno alla famiglia affidataria, psicologico, emotivo e nel compito educativo, l'aiuto alla famiglia affidataria a mantenere l'attenzione e la direzione coerente agli obiettivi del progetto.

Quando l'unità di lavoro verifica che la maggior parte degli obiettivi definiti nel progetto quadro del caso è stata raggiunta, inizia la fase propedeutica al rientro del bambino a casa o comunque propedeutica all'esito voluto e programmato nel progetto quadro.

La famiglia affidataria: diritti, doveri e responsabilità



La famiglia affidataria: diritti, doveri e responsabilità

Può essere famiglia affidataria un normale nucleo familiare - la legge recita “preferibilmente con figli minori” - che sceglie di accogliere durante il giorno, per alcuni giorni nella settimana o in termini stabili, per un certo periodo di tempo, un bambino o un ragazzo o eventualmente dei fratelli, all’interno di un progetto concordato con i servizi del territorio.

La famiglia affidataria deve poter garantire al bambino o al ragazzo affidato il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno (C. 1, art 2 legge 184/83).

La famiglia affidataria: diritti, doveri e responsabilità

La famiglia affidataria è una “famiglia in più”, non è una famiglia alternativa alla famiglia di origine dei bambini o dei ragazzi accolti. Quindi può essere famiglia affidataria una famiglia che sa accogliere il bambino, ma al contempo sa rispettare e accettare la sua famiglia di origine, perché è con essa che egli dovrebbe poter ritornare.

La famiglia affidataria non è un utente (anche se un po' speciale), non è nemmeno uno “strumento del servizio”, ma è un “partner” che partecipa attivamente alla definizione e alla costruzione di un progetto. Come tale deve essere considerato dal sistema dei servizi.

La famiglia affidataria: diritti, doveri e responsabilità

La famiglia affidataria è referente privilegiata nella lettura dei segnali di disagio, di evoluzione e di cambiamento del bambino o del ragazzo affidato, in grado di contribuire ad adeguare tempestivamente l'intervento al modificarsi della situazione. Nel Pei (progetto educativo individuale) deve essere valorizzato questo ruolo della famiglia affidataria

Può accogliere un minore temporaneamente allontanato dal proprio ambiente familiare anche una persona singola, maggiore di età, con una posizione socioeconomica indipendente, che sia in grado di educare un bambino o un ragazzo, di prestargli le cure necessarie al suo sviluppo psico-fisico. In questo caso si parla di persona affidataria.

La famiglia affidataria: diritti, doveri e responsabilità

Alle famiglie affidatarie e agli affidatari competono l'accoglienza, l'educazione, l'istruzione del minore d'età, il mantenimento dei rapporti ordinari con la scuola e con altri servizi sanitari.

Rimangono in capo ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o al tutore decisioni quali: la scelta dell'indirizzo scolastico, l'iscrizione scolastica, la firma dei relativi documenti ufficiali (tranne le giustificazioni per assenza e le comunicazioni tra scuola e famiglia), la scelta della fede ed educazione religiosa, la permanenza all'estero per periodi prolungati, la somministrazione delle vaccinazioni, gli interventi di una certa gravità sia diagnostici che terapeutici, la partecipazione ad attività sportive in forma agonistica.

La famiglia affidataria: diritti, doveri e responsabilità

La famiglia affidataria e gli affidatari, ai sensi delle indicazioni del Progetto quadro ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità competente, favoriscono le relazioni fra il minore accolto e la famiglia di origine e/o, qualora nominato, il tutore.

Nel percorso di accoglienza, le famiglie affidatarie collaborano all'elaborazione, alla realizzazione ed alla valutazione del Progetto educativo individuale (Pei) del minore d'età. Il Pei va predisposto per tutte le forme di affido familiare: residenziale, diurno o per alcuni giorni alla settimana, consensuale o giudiziale.

La famiglia affidataria e gli affidatari sono sentiti dall'Autorità giudiziaria nei procedimenti civili in materia di potestà, affido e adozione del bambino affidato. Se al bambino o all'adolescente affidati è stato nominato un tutore legale, la famiglia affidataria si rapporta con lui per tutti gli aspetti di sua competenza.

La famiglia affidataria: diritti, doveri e responsabilità

Diritti e poteri della famiglia affidataria

1. Assegni familiari. L'affidatario può ottenere, se il giudice lo dispone, l'erogazione temporanea degli assegni familiari e delle prestazioni previdenziali relative al bambino o ragazzo affidato o le detrazioni di imposta per carichi di famiglia (legge 184/83, art 80).

2. Astensione dal lavoro. Agli affidatari si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia e di riposi giornalieri previsti per i genitori biologici (legge 184/83, art. 80).

La famiglia affidataria: diritti, doveri e responsabilità

3. Iscrizione nello stato di famiglia. L'iscrizione del bambino o del ragazzo nello stato di famiglia degli affidatari può essere fatta negli affidamenti che hanno una lunga durata in accordo con il servizio responsabile della presa in carico e con i genitori naturali (a meno che non vi sia un provvedimento di decadenza della potestà) e comunque qualora questo corrisponda all'interesse del bambino o ragazzo. In ogni caso l'opportunità va valutata anche in considerazione delle regolamentazioni comunali in materia di servizio scolastico, sussidi ai minori ed alle famiglie disagiate, determinazione dell'importo della tassa sui rifiuti solidi urbani.

Negli affidamenti di breve durata, non viene effettuata nessuna variazione anagrafica.

La famiglia affidataria: diritti, doveri e responsabilità

4. Assistenza sanitaria. Se un bambino viene affidato ad una famiglia residente nella sua stessa azienda Ulss, rimane valido il tesserino sanitario e, qualora se ne valutasse la necessità, la famiglia affidataria può richiedere la variazione del medico. Qualora l'affidamento avvenga in una famiglia residente in altra azienda Ulss, al bambino o ragazzo sarà rilasciato (sulla base della presentazione da parte della famiglia affidataria alla propria azienda Ulss della documentazione attestante l'affidamento) un tesserino sanitario provvisorio.

La famiglia affidataria: diritti, doveri e responsabilità

Gli affidatari sono tenuti ad assumere le decisioni più opportune, in caso di necessità ed urgenza, per salvaguardare la salute del bambino o ragazzo loro affidato (ad es. ricoveri o altri interventi di urgenza); successivamente l'autorità sanitaria che prende in cura il bambino o ragazzo richiederà l'autorizzazione del tutore o di chi esercita la responsabilità genitoriale, per proseguire le cure o per le ulteriori indagini da effettuare.

È necessario il consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale per gli interventi chirurgici programmabili, le indagini diagnostiche "invasive", le vaccinazioni facoltative, la somministrazione di terapie gravemente pericolose e/o debilitanti (chemioterapia, radioterapia etc).

La famiglia affidataria: diritti, doveri e responsabilità

5. Viaggi all'estero con il bambino o ragazzo affidato. La richiesta per ottenere il documento per potersi recare all'estero con un bambino o un ragazzo in affidamento deve essere firmata dai genitori d'origine o dal tutore e dall'affidatario (legge 1185/67 art. 3). Se manca occorre l'intervento autorizzativo del giudice tutelare. Poiché questa può trattarsi di una pratica complessa e lunga è opportuno attivarsi con alcuni mesi di anticipo.

Nel caso gli affidatari programmino un viaggio all'estero per un tempo più lungo di quello normalmente previsto nel periodo di ferie (in media 15 gg) la possibilità di partecipazione del bambino o ragazzo rientra nelle decisioni di carattere straordinario e deve essere condivisa con chi esercita la responsabilità genitoriale.

La famiglia affidataria: diritti, doveri e responsabilità

6. Scuola. Nei rapporti con la scuola gli affidatari fanno in pieno le veci dei genitori per tutti gli aspetti ordinari (giustificazione delle assenze, rapporti scuola/famiglia). Nel caso in cui la residenza rimanga presso la famiglia d'origine, è comunque possibile accedere ai servizi territoriali (scuola e sanità) attraverso la documentazione rilasciata dal servizio che ha disposto l'affido.

L'iscrizione al nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie e alle scuole secondarie va fatta sulla base del domicilio del minore. È sufficiente che la famiglia affidataria presenti una dichiarazione rilasciata dal servizio sociale del comune di residenza del bambino che attesti l'affidamento.

La famiglia affidataria: diritti, doveri e responsabilità

Alcuni regolamenti relativi all'organizzazione di asili nido e scuole dell'infanzia prevedono che le situazioni di affidamento familiare godano di una priorità per l'accoglimento di una domanda di iscrizione.

Dal 2001 gli affidatari possono partecipare all'elezione degli organi collegiali (art.19 DPR n. 416/74 ed Ordinanze del Ministero della Pubblica Istruzione n. 215, 216, 217 del 1991). Il punto rimane comunque dibattuto. Decisioni di carattere straordinario, come la scelta del tipo di scuola superiore o la scelta di continuazione degli studi al termine dell'obbligo scolastico, vanno condivise con chi esercita la responsabilità genitoriale.

La famiglia affidataria: diritti, doveri e responsabilità

7. Sostegno economico alla famiglia affidataria (Art. 5, comma 4 e art. 80 comma 4 della L.184/83). Quando ciò è accettato dalla famiglia affidataria è opportuno che le venga assegnato un contributo economico finalizzato a coprire le spese dirette ed indirette che essa sostiene per il servizio che svolge, indipendentemente dalle sue capacità di reddito.

L'ente tenuto all'erogazione del contributo

L'ente tenuto all'erogazione del contributo è il Comune di residenza del bambino o ragazzo al momento di avvio (primo inserimento) del progetto di affidamento familiare. Il criterio è del tutto uguale a quello seguito per il pagamento della retta nel caso di minori accolti in comunità. L'art. 13 bis della legge regionale 5/96 precisa infatti che gli obblighi derivati dall'inserimento presso strutture residenziali si applica anche in relazione a ricoveri stabili presso i soggetti indicati all'art.2 della legge 184/83, e quindi presso una famiglia affidataria.

La famiglia affidataria: diritti, doveri e responsabilità

Non si ritiene venga meno l'obbligo del comune individuato in relazione ad un cambiamento di residenza del minore e/o al cambiamento della famiglia affidataria e/o del tipo di affidamento qualora non vi sia stata una precedente conclusione del progetto di affidamento prevista e definita nel Progetto quadro e l'inizio di un nuovo progetto.

L'ammontare del contributo

L'ammontare del contributo mensile da erogare alla famiglia affidataria per ogni bambino o ragazzo affidato e per tutto il periodo di durata dell'affidamento è pari all'ammontare della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti (R.R. 8/04 e DGR 674/08).

La famiglia affidataria: diritti, doveri e responsabilità

In considerazione dei particolari carichi educativo/assistenziali sostenuti dalla famiglia affidataria tale importo può essere raddoppiato nel caso di affidamento di minori certificati ai sensi dell'art.3 della legge 104/92 (al netto di eventuali indennità percepite) e nel caso di bambini che hanno meno di 2 anni o di ragazzi di minore età che hanno più di 16 anni.

Potranno essere assegnati alle famiglie affidatarie contributi anche in caso di affidamenti diurni o di affidamenti a tempo parziale con i seguenti limiti: il contributo assegnato potrà essere pari alla metà del limite di riferimento (la pensione minima INPS per lavoratori dipendenti) nel caso di affidamenti familiari diurni con una durata media di almeno 25 ore settimanali, o a tempo parziale con una permanenza media del minore nella famiglia affidataria di almeno due giorni completi nell'arco di una settimana.

La famiglia affidataria: diritti, doveri e responsabilità

I vincoli all'erogazione

Il comma 4 dell'art 5 della legge 184/83 che recita: “Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria” non mette nelle condizioni l'amministratore di scegliere se erogare il contributo ma lo vincola unicamente a limiti dettati dall'assenza di disponibilità finanziarie.

La famiglia affidataria: diritti, doveri e responsabilità

Se l'ente locale (o l'azienda Ulss, quando delegata della gestione economica delle funzioni di cura e la segnalazione) è tenuto dunque a erogare alle famiglie affidatarie (o al singolo affidatario) un contributo mensile nell'ammontare e nei limiti sopra descritti, va ricordato come la Giunta Regionale abbia voluto in questi ultimi anni sviluppare l'affidamento familiare anche utilizzando una leva di carattere economico, sostenendo una ripartizione economica dei fondi di cui all'art 133 della legge regionale 11/01 che assegna a comuni e aziende Ulss una somma direttamente legata ai contributi assegnati alle famiglie affidatarie, togliendo quindi l'alibi della disponibilità di bilancio alla decisione di non erogare il contributo alla famiglia affidataria.

La famiglia affidataria: diritti, doveri e responsabilità

8. Assicurazione. Indipendentemente dal contributo assegnato è opportuno che vengano stipulate adeguate polizze assicurative a tutela della famiglia affidataria e del bambino o ragazzo affidato.

Si ritiene opportuna la stipula di una polizza che copra adeguatamente gli eventuali oneri (in particolare responsabilità civile e infortuni) a carico della famiglia affidataria e derivanti dalla realizzazione del progetto di affidamento. In particolare la polizza assicurativa dovrà coprire i danni subiti (infortuni) o arrecati (responsabilità civile contro terzi) dal minore.

Soggetti con cui è chiamata a relazionarsi la famiglia dell'accoglienza



Soggetti con cui è chiamata a relazionarsi la famiglia dell'accoglienza

IL MINORE E LA SUA FAMIGLIA DI ORIGINE

SERVIZI SOCIALI TERRITORIALMENTE COMPETENTI

Servizio Sociale Tutela Minori:

- Funzioni delegate dai Comuni;
- Responsabilità del progetto di tutela;
- Compartecipazione alla redazione del Progetto quadro;
- Elaborazione del Progetto educativo individuale;
- Provvedimenti urgenti di protezione (art. 403 c.c.)

Servizi specialistici (Neuropsichiatria infantile, età evolutiva, disabilità)

- Interventi diagnostici e terapeutici sui minori e sulla famiglia;

Soggetti con cui è chiamata a relazionarsi la famiglia dell'accoglienza

Centro per l'affido e la solidarietà familiare

- Promozione della cultura dell'accoglienza
- partecipazione alla programmazione territoriale sullo sviluppo delle risorse accoglienti
- reperimento di famiglie disponibili per l'affido
- interazione e valorizzazione dell'associazionismo familiare, formazione, valutazione e conoscenza delle famiglie aspiranti all'affido
- abbinamento e contratto – progetto con la famiglia affidataria
- accettazione delle richieste portate dal servizio titolare e successiva collaborazione per la redazione del Pei
- collaborazione a tutte le fasi del Progetto quadro
- compartecipazione all'unità di lavoro
- sostegno all'affido
- accompagnamento della famiglia affidataria

Soggetti con cui è chiamata a relazionarsi la famiglia dell'accoglienza

AUTORITA' GIUDIZIARIA

Tribunale per i minorenni

- Nomina – nei casi previsti dalla legge – il tutore, il curatore speciale, l'avvocato del minore;
- decide sui ricorsi per adottabilità, decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale (al di fuori dei casi di separazione, divorzio e relative procedure di modifica), allontanamento dalla famiglia, affidamento ai servizi);
- giudica i minori accusati di aver commesso un reato;
- decide sui ricorsi sulla proroga degli affidi consensuali e sul prosieguo amministrativo ex art. 23 L. 39/75;
- riceve le schede periodiche relative ai minori in affidamento familiare giudiziale;

Soggetti con cui è chiamata a relazionarsi la famiglia dell'accoglienza

Giudice Tutelare

- Nomina i tutori e sovrintende alle tutele;
- rende esecutivo l'affido familiare o l'inserimento in comunità in un contesto consensuale;
- vigila sugli affidamenti consensuali per i primi due anni;
- vigila sull'osservanza delle condizioni stabilite dal Tribunale ordinario sulla responsabilità genitoriale e amministrazione dei beni del minore.

Soggetti con cui è chiamata a relazionarsi la famiglia dell'accoglienza

Tribunale ordinario

- Dispone l'affidamento dei figli, decide sul patrimonio in caso di separazione o divorzio dei genitori coniugati o di scioglimento delle unioni di fatto;
- decide sulle domande di decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale nei casi di separazione, divorzio e relativi procedimenti di modifica;
- giudica adulti imputati di reati a danno di minori;

Corte d'Appello

- Decide sulle impugnazioni contro i provvedimenti dei Tribunali sulle sentenze di adottabilità, sui decreti sulla responsabilità genitoriale, sulle sentenze penali relative ai minori;

Soggetti con cui è chiamata a relazionarsi la famiglia dell'accoglienza

IL RAPPRESENTANTE DEL MINORE

Tutore legale

- Ha la funzione di rappresentanza negli atti civili nell'interesse del minore;
- responsabilità nella cura;
- amministrazione del patrimonio del minore

Curatore speciale

- Assistenza e rappresentanza nell'ambito del procedimento minorile in caso di conflitto di interessi con l'esercente la responsabilità genitoriale

Avvocato del minore

- Difesa tecnica del minore nelle procedure che lo riguardano

L'affido *sine die* e l'art. 44 L. 184/83



L'affido *sine die* e l'art. 44 L. 184/83

L'intervento di affido familiare non è superiore ai due anni con possibilità di proroga (art. 4 Legge 184/1983), ove la sospensione dell'affido rechi pregiudizio al minore.

Per affido a tempo indeterminato (*sine die*) si intendono tutti quei progetti di affido la cui durata non è definita nel decreto del Tribunale per i quali non è previsto il rientro in famiglia o nel quale il progetto si modifica nel tempo sino a non consentire più il rientro in famiglia del bambino o del ragazzo.

Questo intervento di affido non costituisce una tipologia normativamente prevista, ma piuttosto è rappresentativo delle situazioni che si possono determinare in relazione ai “fallimenti” prognostici di recuperabilità delle famiglie di origine.

L'affido *sine die* e l'art. 44 L. 184/83

L'impossibilità del rientro in famiglia può creare nel bambino o ragazzo una condizione di incertezza nella definizione della sua identità personale.

In generale è opportuno uno sforzo progettuale straordinario e intensivo. In alcuni casi l'applicazione dell'art. 44, lettera d) L. 184/1983 può rappresentare una soluzione percorribile. Si tratta di un provvedimento applicato dagli organi giudiziari con maggior frequenza negli ultimi anni.

Tutto il materiale è stato estratto per riassunto da:

- * Linee Guida 2008 “L’affido familiare in Veneto”
- * Linee Guida 2008 “La cura e la segnalazione”
per i servizi sociali e sociosanitari

Tutto il materiale è visualizzabile e scaricabile dal sito:

<http://www.professioneavvocati.it/download.aspx>

Avv. Sabrina Favaro - Via E. Toti, 2/1 – Montebelluna (TV)

Tel. 0423.303331 – mail: avvocato.favaro@gmail.it – www.professioneavvocati.it